

COMUNE DI CADONEGHE	
POSTA IN ARRIVO	
Prot. N. <u>1115</u>	CAT. <u>2</u>
13 MAR 2012	
UFF. RESP. <u>R. Borsari</u>	CL. <u>2</u>
COPIA <u>Indirizzo Borsari</u>	ESD. <u>2</u>
ALLEGATI	ATTI

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C./G.E.
 N. 20 DEL 27.02.2012
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

OdG per invitare il Sindaco a diffidare l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di Tesoreria comunale a versare i fondi della stessa alla Tesoreria Unica dello Stato

Premesso che:

- l'articolo 35 del Decreto-Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" prevede la sospensione del regime di Tesoreria Unica di cui all'articolo 7 della Legge 720/1984, prevedendo altresì il contemporaneo versamento, a scadenze differite e presso le rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale, delle disponibilità liquide esigibili detenute dagli Enti Locali;
- il regime di Tesoreria Unica, introdotto dalla Legge 720/1984, "*Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti e organismi pubblici*", stabiliva che tutte le entrate degli Enti Locali dovessero essere versate in due diversi conti presso la Banca d'Italia dei quali uno infruttifero, ove venivano depositate tutte le entrate provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato, e uno fruttifero, dove venivano invece versate tutte le altre entrate proprie degli enti;
- il successivo Decreto Legislativo n. 279 del 1997 "*Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria Unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*" ha introdotto il sistema di Tesoreria mista, grazie a cui i Comuni e gli altri enti destinatari del provvedimento hanno ottenuto la possibilità di poter gestire autonomamente le risorse proprie, ovvero di impegnare le stesse, ad esclusione dei contributi e delle assegnazioni provenienti dai trasferimenti statali e gestiti dalla Banca d'Italia, presso i tesoriери dei propri enti, ed ottenendo perciò una maggiore autonomia;
- il Decreto-Legge 24 Gennaio 2012, n. 1, nel suo testo originario, dispone l'obbligo per gli enti interessati di versare – per il 50% entro il 29 Febbraio 2012 e per il restante 50% entro il 16 Aprile del 2012 – le proprie disponibilità presso la Tesoreria Unica statale;

Considerato che:

- con questo provvedimento si obbligano i Tesorieri dell'ente a versare le proprie disponibilità liquide ed esigibili presso la Tesoreria Statale;
- gli enti interessati si appoggiano ora, per gestire la propria Tesoreria e sulla base di apposite convenzioni e/o contratti di appalto, agli istituti di credito a cui viene affidato questo servizio;
- le somme presenti presso le varie Tesorerie degli Enti Locali, derivando da entrate proprie delle Amministrazioni, rappresentano risorse versate direttamente dai cittadini di quel territorio che devono, quindi, rimanere a vantaggio dello stesso;
- il versamento di queste somme rappresenta un illegittimo tentativo di esproprio del patrimonio di liquidità a disposizione dell'ente, a tutto svantaggio dell'amministrazione locale e dell'intera Comunità;

Tutto ciò premesso, questo Consiglio Comunale invita il Sindaco a:

- dare concreta applicazione al contratto di affidamento dell'attività di Tesoreria, come legalmente disciplinato dal contratto in essere con il tesoriere dell'ente;
- diffidare il Tesoriere o il cassiere a versare – entro la data dal 16 aprile 2012 – il restante 50% delle somme depositate alla Banca d'Italia.

Data Cadoneghe 13/03/2012

Gruppo Lega Nord Liga Veneta

Consigliere Borella Silvio

